



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

4° SETTORE – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Prot. n. 15784

Sulmona li 04 MAG. 2015

Federazione Architetti P.P.C.
Abruzzo e Molise
Via Caduti sul Lavoro snc
67100 L'AQUILA

Federazione Ingegneri Abruzzo
Piazza dello Spirito Santo, 25
65121 PESCARA

Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10
00187 ROMA

Ordine Ingegneri L'Aquila
Via Saragat, 32 – Loc. Campo di Pile
67100 L'AQUILA

Ordine Architetti L'Aquila
Via Saragat snc
67100 L'AQUILA

ANCE Regione Abruzzo
Viale Alcide De Gasperi, 60
67100 L'AQUILA

Api Edil Regione Abruzzo
Via Vecchia, 15
64100 TERAMO

Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
Via Santa Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
04 MAG. 2015	12

OGGETTO: Bando di Gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media "P. Serafini" CIG 61260944B1 – CUP D56B14000030005.

Con riferimento alla Vs. nota in data 21/04/2015, in atti al n. 14458 del 22/04/2015, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Preliminarmente si pone l'attenzione sul fatto che ormai da tempo i corrispettivi per le prestazioni professionali riguardanti i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura non sono più determinati mediante apposite tariffe professionali, ma il prestatore d'opera deve porsi sul mercato come tutti gli altri operatori economici, cosa che già faceva nel passato quando i committenti erano soggetti privati, nei confronti dei quali le tariffe professionali non trovavano applicazione, mentre nei confronti della pubblica amministrazione le stesse erano considerate limiti minimi inderogabili.

Come noto, dopo un periodo in cui non vi è stato più alcun riferimento alle tariffe professionali, che erano state abrogate dal legislatore, allo stato attuale, in ottemperanza all'art. 5 del D.L. 22/06/2012 n. 83,

convertito in legge n. 134 del 07/08/2012, con decreto Ministero della Giustizia 31/10/2013 n. 143, è stato emanato il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che, a parere dello scrivente devono essere presi in considerazione esclusivamente nel caso in cui si proceda con una specifica gara d'appalto per l'affidamento di detta tipologia di servizi, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. n. 267/2010.

Nel caso in esame la procedura di gara rientra nella fattispecie prevista dall'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 che ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per cui gli interlocutori della Stazione Appaltante sono i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e non già quelli di cui all'art. 90.

Tant'è vero che il rapporto contrattuale verrà instaurato tra il Comune di Sulmona e l'impresa che risulterà aggiudicataria, non avendo il Comune stesso rapporti diretti con il soggetto incaricato dall'impresa della redazione della progettazione esecutiva.

Il corrispettivo previsto nel bando verrà corrisposto direttamente all'impresa, e, per la stessa rappresenta una delle tante voci di costo che dovrà essere presa in considerazione per una corretta valutazione dell'offerta.

Ciò comporta che, tra impresa e soggetto incaricato della progettazione esecutiva, può essere stabilito un accordo diverso rispetto all'importo del corrispettivo, in considerazione anche del fatto che, essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo stesso soggetto potrà essere incaricato dall'impresa della redazione degli elaborati da allegare all'offerta migliorativa, e quindi il servizio potrà far parte di un insieme di prestazioni cumulate tra loro.

Inoltre, potrebbe verificarsi la circostanza che l'impresa aggiudicataria sia qualificata anche per la progettazione e/o abbia nel suo organico dei tecnici abilitati che potrebbero redigere la progettazione senza alcun compenso aggiuntivo.


In ogni caso si fa presente che la determinazione del compenso non è avvenuta in modo aleatorio o senza alcun riferimento, ma, poiché trattasi di intervento finanziato con contributo concesso a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, dal Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, a valere sui fondi della delibera CIPE N° 47/2009, è stata effettuata sulla base all'aggiornamento dello schema di convenzione allegato al Protocollo di Intesa stipulato tra il Dipartimento di Protezione Civile e gli Ordini Professionali d'Abruzzo il 21 luglio 2009 così come deliberato congiuntamente dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila e dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila il 24 ottobre 2012.

Come risulta dal calcolo allegato, l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva è risultato pari a circa € 23.000,00, in quanto non sono richieste alcune prestazioni normalmente previste, quali la redazione del computo metrico estimativo, del quadro economico, dell'elenco prezzi (lettera h della tabella B ex Legge 143/49) nonché dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto, del crono programma (lettera i della tabella B ex Legge 143/49).

Detto importo è stato poi arrotondato ad € 20.000,00, in considerazione del fatto che per l'affidamento del servizio riguardante la progettazione definitiva si era ottenuto una riduzione ben superiore al 30% prevista nel citato protocollo d'intesa.

Per quanto riguarda la redazione del progetto definitivo si trasmette in allegato la documentazione riguardante l'affidamento del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sabatino Silvestri



N.B. Gli allegati vengono inviati solo alle federazioni degli ordini degli ingegneri e architetti.